


30 Maggio 2019



AS 1248

***Conversione in legge del Decreto-Legge 18 aprile 2019, n. 32,
recante "Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei
contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi
infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a
seguito di eventi sismici"***

Emendamenti UPI

Roma, 6 maggio 2019

AS 1248

Art. 1

(Modifiche al codice dei contratti pubblici)

Emendamento

All'articolo 1, comma 1, lettera a), dopo il punto 1) aggiungere il seguente 1-bis):


"1-bis) Al comma 3, secondo e terzo periodo, sostituire la parola "decreto" con la seguente:

"regolamento".

MOTIVAZIONE

Il DL 32/2018 all'art. 23, c3, primo periodo, ha sostituito il decreto del MIT con il Regolamento di cui all'art 216, comma 27-octies per la definizione dei contenuti della progettazione nei tre livelli progettuali.

L'emendamento è volto a correggere un errore materiale, in quanto nel secondo e terzo periodo del comma 3 si continua a fare riferimento al decreto (ora soppresso), anziché, correttamente, al regolamento previsto ora al primo periodo.



AS 1248

Art. 1

(Modifiche al codice dei contratti pubblici)

Emendamento

All'articolo 1, comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«d-bis) all'articolo 31, comma 8, primo periodo, le parole "secondo le procedure di cui al presente codice" sono sostituite dalle parole "secondo il criterio del prezzo più basso nel rispetto dei requisiti di professionalità previsti nei bandi».

Motivazione

Il ricorso al criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa in questo caso risulta particolarmente difficile ed è preferibile fissare bene nei bandi i requisiti di professionalità per gli incarichi tecnici.



AS 1248

Art. 1

(Modifiche al codice dei contratti pubblici)

Emendamento

All'articolo 1, comma 1, lettera e) dopo il punto 3) inserire il seguente:

"3 bis) al comma 18 aggiungere infine il seguente periodo "per gli appalti di forniture e servizi a carattere pluriennale il valore del contratto è calcolato con riferimento all'importo relativo alla prima annualità"

MOTIVAZIONE

L'obbligatorietà della anticipazione del prezzo anche per gli appalti di forniture e servizi potrebbe avere effetti abnormi per alcuni appalti pluriennali di valore consistente.



AS 1248

Art. 1

(Modifiche al codice dei contratti pubblici)

Emendamento

All'articolo 1, comma 1, lettera f) il punto 2) è così sostituito:

“al comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente: “c) per i lavori d'importo pari o superiore a 200.000,00 euro e inferiore a 1.000.000 di euro mediante ricorso alla procedura negoziata con consultazione di almeno 15 operatori economici ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici”.

conseguentemente

All'articolo 1, comma 1, lettera f), punto 3), le parole “200.000 euro” sono sostituite da “1.000.000 di euro”

Motivazione

Tale modifica consentirebbe di snellire le procedure di aggiudicazione al di sotto di € 1.000.000, così come avviene in ambito ME.PA per i lavori manutentivi.



AS 1248

Art. 1

(Modifiche al codice dei contratti pubblici)

Emendamento

All'articolo 1, comma 1, lettera f) punto 4) dopo le parole "indicate nei documenti di gara" inserire il seguente periodo:

«La mancata risposta ai controlli a campione nei termini indicati dalla Stazione appaltante comporta l'esclusione dalla gara.»

Motivazione

L'emendamento è finalizzato all'introduzione di misure sanzionatorie a carico di quegli operatori economici che, sebbene estratti a campione per le verifiche di rito della propria documentazione, non completino la stessa nei termini assegnati.

In tal modo, oltre a garantire la dovuta effettività alla ratio della norma, si eviterebbe che l'aggiudicazione in favore dell'operatore economico selezionato venga a dipendere non dal legittimo e trasparente svolgimento della azione amministrativa da parte della Stazione Appaltante ma, in ultima analisi, dalla mera volontà di altri concorrenti che, con la semplice astensione, determinerebbero senza dubbio una diversa conclusione della procedura, sia per quanto riguarda l'aggiudicatario finale e, conseguentemente, per quanto concerne l'importo contrattuale dovuto dalla Pubblica amministrazione appaltante.



AS 1248

Art. 1

(Modifiche al codice dei contratti pubblici)

Emendamento

All'articolo 1, comma 1, lettera f), al punto 5) paragrafo 6-quater sopprimere le parole:

“Nell'ambito della fase del confronto competitivo la stazione appaltante utilizza il DGUE per richiedere eventuali informazioni, afferenti la specifica procedura, ulteriori a quelle già acquisite in fase di abilitazione o ammissione”

Motivazione

Il DGUE per sua stessa natura è un documento standard e come tale non può essere modificato dalla singola stazione appaltante, per questo può essere riutilizzato più volte dall'operatore economico.

Ovviamente, ogni stazione appaltante utilizzerà la propria modulistica per chiedere le informazioni aggiuntive specifiche della propria procedura.

AS 1248

Art. 1

(Modifiche al codice dei contratti pubblici)

Emendamento

All'articolo 1, comma 1, lettera f) punto 7) dopo le parole "le stazioni appaltanti" aggiungere le parole " ,per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro,"

Motivazione

*Il punto 7, introduce all'art 36 comma 9 ,il comma 9-bis
«9-bis. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 95, comma 3, le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei contratti di cui al presente articolo sulla base del criterio del minor prezzo ovvero, previa motivazione, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.»*

Si ritiene opportuno limitare l'applicazione del sistema di aggiudicazione al massimo ribasso, agli appalti inferiori alla soglia di 40.000 euro, in coerenza con gli indirizzi previsti dalla direttiva europea.



AS 1248

Art. 1

(Modifiche al codice dei contratti pubblici)

Emendamento

All'articolo 1, alla lettera g) aggiungere alla fine le seguenti parole "alla lettera c) sono soppresse le parole "ovvero gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56"

MOTIVAZIONE

Il richiamo agli Enti di area vasta era stato previsto alla LEGGE 56/14 in vista dell'abolizione delle Province dalla Costituzione. Tale definizione dunque, a seguito del referendum che ha bocciato la riforma costituzionale, non ha più validità.



9

AS 1248

Art. 1

(Modifiche al codice dei contratti pubblici)

Emendamento

All'articolo 1, comma 1, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente

g-bis)

«all'articolo 38, comma 1, aggiungere infine le seguenti parole “e le stazioni uniche appaltanti delle province e delle Città metropolitane.»

Motivazione

L'emendamento ha l'obiettivo di inserire nell'elenco di diritto delle stazioni appaltanti qualificate le stazioni uniche appaltanti provinciali e metropolitane, per favorire il ricorso a queste strutture da parte dei Comuni e degli enti locali del loro territorio.

La lettera g) del comma 1 dell'articolo 1 del decreto legge n. 32/2019 prevede la possibilità per i comuni non capoluogo di provincia di procedere autonomamente all'affidamento degli appalti pubblici. Il testo previgente prevedeva, invece, tale possibilità solo per l'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro.

L'organizzazione creata sulla base del Codice, dal 2016 ad oggi, e la presenza di tantissimi Comuni di dimensione minima suggeriscono di non modificare le attuali disposizioni.

Nel contempo, le stazioni uniche appaltanti delle Città metropolitane e delle Province sono operative e, sulla base delle previsioni della legge n. 56/2014, svolgono attivamente il loro ruolo a servizio dei Comuni.

Si ritiene, quindi, di dover operare per migliorare il servizio prestato da tali stazioni appaltanti e di riconoscerne il ruolo al pari dei soggetti aggregatori regionali.



AS 1248

Art. 1

(Modifiche al codice dei contratti pubblici)

Emendamento

All'articolo 1, comma 1, lettera i) dopo il punto 2) aggiungere il seguente:

2-bis) dopo il comma 5-bis) aggiungere il seguente "5-ter) Le stazioni appaltanti possono decidere che le offerte siano esaminate prima della verifica della documentazione relativa al possesso dei requisiti di carattere generale e di quelli di idoneità e di capacità degli offerenti. Tale facoltà può essere esercitata se specificamente prevista nel bando di gara o nell'avviso con cui si indice la procedura. Se si avvalgono di tale facoltà, le stazioni appaltanti verificano in maniera imparziale e trasparente che nei confronti del miglior offerente non ricorrano motivi di esclusione e che sussistano i requisiti e le capacità di cui all'articolo 83 stabiliti dalla stazione appaltante; tale controllo è esteso, a campione, anche sugli altri partecipanti, secondo le modalità indicate nei documenti di gara. Sulla base dell'esito di detta verifica, si procede eventualmente a ricalcolare la soglia di anomalia di cui all'articolo 97. Resta salva, dopo l'aggiudicazione, la verifica sul possesso dei requisiti richiesti ai fini della stipula del contratto.

MOTIVAZIONE

La facoltà di esaminare prima le offerte rispetto alla documentazione sui requisiti è più ragionevole sia prevista anche per le procedure ordinarie, dato che in queste è più frequente un numero elevato di partecipanti e quindi può tradursi in una consistente semplificazione .

Nelle procedure semplificate dell'art.36 dopo la novella i partecipanti potrebbero essere tre o cinque ed in ogni caso saranno numeri contenuti .



AS 1248

Art. 1

(Modifiche al codice dei contratti pubblici)

Emendamento

All'articolo 1, comma 1, lettera l), al termine del punto 2-bis) è aggiunto il seguente periodo

«Il presente comma si applica qualora le stazioni appaltanti non si avvalgano della facoltà prevista al comma 5 dell'art. 36.»

Motivazione

L'emendamento è finalizzato a non creare incertezze e contrasti con quanto previsto dalla nuova formulazione del comma 5 dell'art. 36.



AS 1248

Art. 1

(Modifiche al codice dei contratti pubblici)

Emendamento

All'articolo 1, comma 1, sostituire la lettera m) con la seguente:

«m) all'articolo 77

- 1. è abrogato il comma 3**
- 2. al comma 8 è soppressa la parola "sorteggiati"**
- 3. al comma 9 è abrogato l'ultimo periodo**
- 4. al comma 10 sono soppressi il secondo e terzo periodo.**

conseguentemente

è abrogato l'art. 78".

Motivazione

La previsione di un albo dei commissari di gara è ultronea rispetto a quanto richiesto dalla direttiva europea e rischia di complicare, rendere più onerose e rallentare le attività delle commissioni di gara.

La modifica all'art 77 del Codice come descritta comporta un allungamento dei tempi nelle procedure di aggiudicazione ed un'attività istruttoria aggiuntiva da parte delle SS.AA; giova ricordare inoltre che al momento attuale l'Albo contiene ben poche candidature (in alcune Sezioni il numero è pari a 0) come si evince dai Comunicati del Presidente ANAC relativi al rinvio dell'operatività del predetto Albo (Comunicati del 09 gennaio e del 10 aprile).

La modifica anziché semplificare complica il lavoro della stazione appaltante, sia in fase di programmazione dove, non essendo certi di reperire commissari nell'Albo, non è possibile quantificare la spesa per la Commissione giudicatrice, che in fase di nomina, dove i tempi inevitabilmente si dilaterebbero.

AS 1248

Art. 1

(Modifiche al codice dei contratti pubblici)

Emendamento

All'articolo 1, comma 1, dopo la lettera o) aggiungere la seguente:

«o-bis) all'articolo 83, comma 9, dopo le parole 'della domanda' aggiungere le parole 'e dell'offerta tecnica ed economica'».

Motivazione

E' utile ricorrere al soccorso istruttorio anche per carenze meramente formali dell'offerta tecnica ed economica oltre che della domanda.

AS 1248

Art. 1

(Modifiche al codice dei contratti pubblici)

Emendamento

All'articolo 1, comma 1, lettera s) dopo il numero 3) inseguire il seguente:

«3-bis) E' abrogato il comma 14-bis»

Motivazione

Il concetto di "opere aggiuntive" non è chiaro e crea problemi nella predisposizione dei bandi.

AS 1248

Art. 1

(Modifiche al codice dei contratti pubblici)

Emendamento

All'articolo 1, comma 1, lettera t) punto 1) sopprimere le parole:

"il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e il numero delle offerte ammesse e' pari o superiore a 15, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata; al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il RUP o la commissione giudicatrice procedono come segue:

- a) calcolo della somma e della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo del dieci per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;**
- b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a);**
- c) calcolo della soglia come somma della media aritmetica e dello scarto medio aritmetico dei ribassi di cui alla lettera b)**
- d) la soglia calcolata al punto c) viene decrementata di un valore percentuale pari al prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a) applicato allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b)"**

Conseguentemente prima del punto 2-bis inserire le seguenti parole

"Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:"

Motivazione

Si ritiene opportuno ripristinare il testo previgente dell'art 97 comma 2 lett da a) a lett. e) del Codice e dei parametri ivi indicati per determinare la soglia di anomalia; il metodo è oramai consolidato presso le stazioni appaltanti; la modifica introdotta non comporta alcuna semplificazione.



AS 1248

Art. 1

(Modifiche al codice dei contratti pubblici)

Emendamento

All'articolo 1, comma 1, lettera t), al punto 3 eliminare la seguente parola:

"2-ter".

Motivazione

L'emendamento elimina il richiamo al comma 2-ter in quanto tale comma non prevede alcun calcolo, ma demanda al MIT la rideterminazione delle modalità di calcolo.



AS 1248

Art. 1

(Modifiche al codice dei contratti pubblici)

Emendamento

All'articolo 1, comma 1, lettera v), punto 1) sopprimere le parole:

"è indicato dalle stazioni appaltanti nel bando di gara e"

MOTIVAZIONE

Occorre chiarire che il ricorso al subappalto è sempre consentito, anche qualora non previsto nel bando di gara, nei nuovi limiti consentiti dalla legge. E' nella discrezionalità della stazione appaltante valutare l'offerta migliore anche sulla base delle scelte di ricorso al subappalto da parte degli operatori economici.

A handwritten signature in black ink is written over a circular, textured stamp or seal located in the bottom right corner of the page.

AS 1248

Art. 1

(Modifiche al codice dei contratti pubblici)

Emendamento

All'articolo 1, comma 1, lettera v) sostituire il punto 6) con il seguente:

«6) E' abrogato il comma 13»

MOTIVAZIONE

Si prevede l'eliminazione della previsione del pagamento diretto della Stazione Appaltante al subappaltatore per evitare complicazioni contabili all'amministrazione.



AS 1248

Art. 1

(Modifiche al codice dei contratti pubblici)

Emendamento

All'articolo 1, comma 1, lettera aa) le parole "per le attività di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, di verifica preventiva della progettazione" sono sostituite dalle parole "per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, di verifica preventiva della progettazione, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici".

Motivazione

E' essenziale ricomprendere negli incentivi tecnici anche le altre attività previste oggi nella norma oltre che quelle di progettazione. La formulazione proposta è molto più completa e meglio individua le prestazioni/attività professionali e specialistiche in cui si esplica il complesso iter della realizzazione dell'appalto.



AS 1248

Art. 1

(Modifiche al codice dei contratti pubblici)

Emendamento

All'articolo 1, comma 1, dopo la lettera aa) aggiungere la seguente

"aa-bis) all'art. 113 comma 2 dopo le parole "dai propri dipendenti" aggiungere le parole "e dirigenti"

MOTIVAZIONE

La reintroduzione dell'incentivo tecnico per le attività di progettazione potrebbe legittimare la possibilità di ricomprendere tra i beneficiari anche i dirigenti, dato che la progettazione è attività altamente qualificata

AS 1248

Art. 1

(Modifiche al codice dei contratti pubblici)

Emendamento

All'articolo 1, comma 1, lettera mm) dopo il punto 1) inserire il seguente:

"1-bis) al comma 4, primo periodo, sostituire la parola "decreto" con la seguente:

"regolamento"

Motivazione

Il DL 32/2018 all'art. 23, c3, primo periodo, ha sostituito il decreto del MIT con il Regolamento di cui all'art 216, comma 27-octies per la definizione dei contenuti della progettazione nei tre livelli progettuali.

L'emendamento è volto a correggere un errore materiale, in quanto nel secondo e terzo periodo del comma 3 si continua a fare riferimento al decreto (ora soppresso), anzichè, correttamente, al regolamento previsto ora al primo periodo.

AS 1248

Art. 1

(Modifiche al codice dei contratti pubblici)

Emendamento

All'articolo 1, dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-bis) L'articolo 1, comma 166, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è sostituito dal seguente:

«A valere sul contingente di personale di cui al comma 165, nei limiti del 35% della spesa autorizzata nel comma 106, le province delle regioni a statuto ordinario procedono all'assunzione di 120 funzionari tecnici per lo svolgimento esclusivo delle attività delle stazioni appaltanti provinciali, al di fuori dei limiti vigenti previsti sulle assunzioni a tempo indeterminato nelle province, con procedura selettiva pubblica, le cui modalità di svolgimento e i cui criteri per la selezione sono improntati a principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità e valorizzazione della professionalità. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro dell'Interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato – Città ed autonomie locali, entro il 15 luglio 2019, è definito il riparto del personale da assumere e delle risorse tra le province delle regioni a statuto ordinario.»

Motivazione

La norma ha l'obiettivo di accelerare le procedure di assunzione delle 120 unità di personale tecnico qualificato, assegnato alle province dalla legge di bilancio 2019, all'articolo 1, comma 166, prevedendo che siano le Province stesse ad assumere tale personale, al di fuori dei loro limiti assunzionali, sulla base di un riparto effettuato con Decreto del MEF, previa intesa in Conferenza Stato – Città ed autonomie locali entro 15 giorni dall'entrata in vigore della norma.

Tale accelerazione delle procedure di assunzione nelle Province è finalizzata a favorire da subito, fin dal 2019, il rafforzamento delle loro capacità amministrative in materia di progettazione, aggiudicazione e realizzazione dei lavori pubblici a livello locale, a beneficio del rilancio dell'economia di tutto il Paese.



AS 1248

Art. 3

(Disposizioni in materia di semplificazione della disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche)

Emendamento

Dopo l'art. 3 inserire il seguente:

Art. 3-bis

(Disposizioni in materia di semplificazione degli interventi nel settore dell'edilizia scolastica)

1. Al fine di agevolare gli enti locali nell'affidamento degli interventi di edilizia scolastica e al fine di garantire la sicurezza degli edifici adibiti ad uso scolastico, gli enti locali beneficiari di finanziamenti statali possono affidare, in deroga a quanto previsto dall'articolo 36, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e limitatamente al triennio 2019-2021, i lavori di importo pari o superiore a 200.000,00 di euro e fino alla soglia di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), del medesimo decreto legislativo mediante procedura negoziata con consultazione di almeno quindici operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati.
2. Gli edifici scolastici pubblici oggetto di interventi di messa in sicurezza a valere su finanziamenti e contributi statali mantengono la destinazione a uso scolastico almeno per 5 anni dall'avvenuta ultimazione dei lavori.

Motivazione

La proposta normativa si rende urgente al fine di semplificare le procedure di affidamento di interventi di edilizia scolastica, di accelerare la necessaria messa in sicurezza delle scuole. L'urgenza è limitata agli interventi di edilizia scolastica affidati nel triennio 2019-2021, considerato che anche gli interventi inseriti nella programmazione triennale nazionale 2018-2020 sono di fatto stati autorizzati nell'annualità 2019.

In particolare, il comma 1 prevede, per l'affidamento dei lavori da parte degli enti locali beneficiari di finanziamenti e contributi statali, la possibilità per gli stessi di ricorrere alla procedura negoziata di cui all'articolo 36, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche per affidamenti di lavori di importo superiore a 200.000,00 di euro e fino alla soglia comunitaria di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), del medesimo decreto legislativo.

Il comma 2, infine, prevede un vincolo di almeno 5 anni per la destinazione a uso scolastico degli edifici pubblici che risultano destinatari di finanziamenti o contributi nazionali per l'edilizia scolastica. In questo modo, si garantisce che gli investimenti nazionali, al pari di quelli comunitari, vengano garantiti rispetto a eventuali cambi di destinazione d'uso degli immobili.

Relazione tecnica

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto si caratterizza solo per una complessiva semplificazione delle procedure di affidamento degli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici beneficiari di finanziamenti o contributi statali nel triennio 2019-2021.



AS 1248

Art. 5

(Norme in materia di rigenerazione urbana)

Emendamento

Dopo l'art. 5 inserire il seguente:

Articolo 5-bis

(Piano straordinario di interventi di adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico)

- 1. Al fine di garantire la sicurezza nelle scuole è definito un piano straordinario per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico.**
- 2. Una quota parte del fondo di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per un importo pari a euro 50 milioni di euro per l'anno 2019, euro 50 milioni per l'anno 2020, ed euro 50 milioni per l'anno 2021, è attribuita dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca agli enti locali per il finanziamento di interventi rientranti nel piano straordinario di cui al comma 1, in coerenza con la Programmazione triennale nazionale, per il periodo 2019-2021. È corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui al predetto articolo 1, comma 95.**
- 3. Nelle more dell'attuazione del piano straordinario di interventi di cui al comma 1, all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: "al 31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti "al 31 dicembre 2021" e all'articolo 4, comma 2-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: "al 31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2019".**

Motivazione

La proposta normativa, al fine di razionalizzare le procedure e garantire la sicurezza nelle scuole, intende definire un piano straordinario per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico. Tale piano straordinario, da attuare nel periodo 2019-2021, deve essere coerente con la programmazione triennale nazionale gestita dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Il comma 3 prevede, poi, che nelle more dell'attuazione degli interventi del suddetto piano triennale, vengano differiti i termini in capo agli enti locali per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico e degli asili nido.

Il piano triennale 2019-2021 di importo complessivo pari a 150 milioni è finanziato a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, mediante riduzione dello stesso per ciascuna delle annualità dal 2019 al 2021 di 50 milioni. La somma complessiva di 150 milioni prevista dalla norma viene, pertanto, decurtata dal corrispondente importo di investimento spettante al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per le medesime finalità di edilizia scolastica. Si rappresenta che la dotazione del fondo di cui trattasi da ripartire tra i Ministeri con appositi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri è di 740 milioni di euro per l'anno 2019, di 1.260 milioni di euro per l'anno 2020, di 1.600 milioni di euro per l'anno 2021.

Il comma 3 non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto si limita a differire i termini a carico degli enti locali per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico e degli asili nido..



AS 1248

Art. 5

(Norme in materia di rigenerazione urbana)

Emendamento

Dopo l'art. 5 inserire il seguente:

Articolo 5-bis

(Finanziamento dei piani di sicurezza per la manutenzione di strade e di scuole delle province delle regioni a statuto ordinario)

All'art.1 comma 1078 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) Le parole "entro il 30 giugno" sono sostituite dalle parole "entro il 31 ottobre";
- b) Al termine del secondo periodo è aggiunto il seguente: "I ribassi d'asta possono essere utilizzati secondo quanto previsto dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria – allegato 4.2 – al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. – punto 5.4.10.

MOTIVAZIONE

L'emendamento ha una duplice finalità: da un lato permettere a Province e Città metropolitane l'utilizzazione dei ribassi d'asta così come previsto dal D. Lgs. 118/2011 – allegato 4,2 – principio contabile applicato della contabilità finanziaria; dall'altro mira a far slittare, dal 30 giugno al 31 ottobre, il termine per la rendicontazione dell'utilizzo delle risorse, proprio per sfruttare la possibilità di completo impiego la spesa delle economie di gara, a partire proprio dalla annualità 2018, che altrimenti andrebbe rendicontata entro il 30 giugno 2019.

Il riferimento è al "finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria dei Province e Città metropolitane" di cui al DM Mit 49 del 16 febbraio 2018.

AS 1248

Art. 5

(Norme in materia di rigenerazione urbana)

Emendamento

Dopo l'art. 5 inserire il seguente:

Articolo 5-bis

(Finanziamento dei piani di sicurezza per la manutenzione di strade e di scuole delle province delle regioni a statuto ordinario)

All'art.1 comma 1078 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole "entro il 30 giugno" sono sostituite dalle parole "entro il 31 ottobre";

MOTIVAZIONE

L'emendamento ha l'obiettivo di garantire una maggiore lasso temporale per la rendicontazione delle risorse messe a disposizione di Province e Città metropolitane dal Dm Infrastrutture prot. 49 del 16 febbraio 2018



AS 1248

Art. 5

(Norme in materia di rigenerazione urbana)

Emendamento

Dopo l'art. 5 inserire il seguente:

Articolo 5-bis

(Finanziamento dei piani di sicurezza per la manutenzione di strade e di scuole delle province delle regioni a statuto ordinario)

All'art.1 comma 1078 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente:
"I ribassi d'asta possono essere utilizzati secondo quanto previsto dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria – allegato 4.2 – al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. – punto 5.4.10.

MOTIVAZIONE

L'emendamento consente a Province e Città metropolitane l'utilizzazione dei ribassi d'asta così come previsto dal D. Lgs. 118/2011 – allegato 4,2 – principio contabile applicato della contabilità finanziaria; in assenza di tale espressa modifica, si rischia di perdere risorse preziose, messe a disposizione dal dm Infrastrutture prot. 49 del 18 febbraio 2018, derivanti dalle economie di gara, attualmente non espressamente utilizzabili.